

## STATUTO

della "Associazione Culturale Enzo Brunori"

### Articolo 1

E' costituita con sede legale in Roma la "Associazione Culturale Enzo Brunori".

### Articolo 2

La sede legale è stabilita in Roma, Via dell'Acqua Traversa n° 185 Pal. C int. 5 e la sede operativa in Ponte Felcino (Perugia) via Maniconi n°67. L'organizzazione può istituire altre sedi operative nel territorio nazionale ed estero.

### Articolo 3

L'Associazione, esclusa ogni finalità politica e di lucro, si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere, stimolare e diffondere la conoscenza dell'opera di Enzo Brunori attraverso l'organizzazione di mostre pubbliche e private, di conferenze, dibattiti, convegni e incontri culturali, la pubblicazione di saggi e lavori specializzati sulla stampa e sui mezzi audiovisivi.

L'Associazione potrà inoltre:

- diffondere il materiale edito dall'Associazione o da altri Enti, associazioni, società, istituti e organizzazioni riguardanti l'opera di Enzo Brunori;
- programmare la partecipazione guidata a mostre, incontri culturali, proiezioni e viaggi di studio e di istruzione;
- promuovere iniziative all'interno di istituti scolastici, d'intesa con le autorità competenti, e analoghe iniziative rivolte ai lavoratori tramite le strutture che li rappresentano;

- istituire premi, assegnare borse di studio per ricerche, per raccolta di documentazione, per tesi di laurea e studi sulla personalità e l'opera di Enzo Brunori;
- promuovere ogni e qualsiasi altra attività volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

L'Associazione indirizzerà comunque la sua attività verso il pubblico utilizzando gli strumenti ed ambienti che risultino più idonei: gallerie pubbliche e private, musei, istituti e centri di cultura, spazi pubblici e privati anche occasionalmente predisposti e si servirà di tutti i mezzi di comunicazione e diffusione disponibili con le tecnologie in uso.

#### Articolo 4

La durata dell'Associazione è fissata in anni 30 (trenta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

#### Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni elargite da persone fisiche, Enti pubblici e privati;
- c) dal ricavato della vendita di litografie, incisioni, opere grafiche in genere di Enzo Brunori;
- d) dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- e) da ogni altro provento che comunque affluisca all'Associazione.

#### Articolo 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio

consuntivo e preventivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### Articolo 7

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari.

I Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo; essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

I Soci ordinari sono ammessi all'Associazione, su domanda, previo voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e partecipano alla provvista delle necessarie risorse finanziarie versando la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, o per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti o delle Deliberazioni adottate dagli Organi Sociali o che si rifiutino di partecipare all'attività sociale o la boicottino in qualunque modo con i loro comportamenti.

#### Articolo 8

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

## Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto. E' ammessa delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due soci. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in luogo anche diverso dalla sede sociale, con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea può essere convocata con le medesime modalità in sede straordinaria dal Consiglio Direttivo che ne fissa l'ordine del giorno, ovvero dalla maggioranza dell'Assemblea che ne faccia richiesta scritta.

La richiesta deve specificare gli argomenti da inserire nell'OdG e la data della convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, sia in proprio che per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Socio fondatore, o in mancanza, da un'altra persona indicata dai partecipanti.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione, delle deleghe e della costituzione dell'Assemblea coadiuvato dal Segretario.

L'Assemblea delibererà a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea approva il bilancio, delibera sulla quota annuale, fissata a carico degli associati, propone al Consiglio Direttivo iniziative conformi agli scopi dell'Associazione, può istituire comitati di soci per l'esercizio di

attività che non debbono essere in contrasto con gli scopi dell'Associazione, definendo modi e termini di funzionamento.

#### Articolo 10

A far data dalla cessazione dalla carica degli attuali membri, il Consiglio Direttivo sarà costituito da cinque membri che durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della direzione economica e amministrativa dell'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione.

Esso delibera sulle iniziative e sulle attività proposte dall'Assemblea e dai comitati nominati dall'Assemblea stessa e propone alla medesima l'eventuale regolamento che disciplina il funzionamento dell'Associazione

Il Consiglio può delegare l'esecuzione di determinati atti, o attività al Presidente o ad un Consigliere.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta congiunta della maggioranza dei Consiglieri, inviata con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tramite telegramma o in via informatica.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta con l'atto costitutivo, e successivamente dall'Assemblea.

#### Articolo 11

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti fra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i provvedimenti, con facoltà di delega; assicura il regolare funzionamento dell'attività sociale, provvede alla gestione ordinaria, salvo i maggiori poteri concessi dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede le adunanze del Consiglio; adotta provvedimenti di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati per la prima volta con l'Atto costitutivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

#### Articolo 12

Le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite.

#### Articolo 13

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

#### Articolo 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato e approvato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. In tal caso il patrimonio residuo è

destinato dal Consiglio al raggiungimento delle finalità dell'Associazione o distribuito in quote proporzionali ai Soci fondatori e ordinari.

Il Consiglio può nominare un liquidatore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.